



ORDINE DEL GIORNO
ex art. 65 Reg. Consiglio Regionale

n. 1 del 29.07.2015

TESTO RESPINTO

Al Presidente del Consiglio
Daniele Leodori

ORDINE DEL GIORNO EX ART. 65 COMMA 2 REG.

**Per il non passaggio all'esame degli articoli della
Proposta di Legge n. 69/2013**

PREMESSO CHE

- La citata Proposta di legge ha ad oggetto "*Riordino dell'associazionismo comunale e soppressione delle comunità montane*"
- Tra le finalità espresse della proposta di legge vi sono la "soppressione delle Comunità Montane", la promozione da parte della regione della "*gestione in forma associata delle funzioni e dei compiti da parte dei Comuni*" nonché "l'incentivazione alla costituzione delle Unioni dei Comuni e delle fusioni di Comuni" il tutto nel rispetto dei principi di "sussidiarietà", "differenziazione" e "tutela delle peculiarità dei singoli territori"
- Il testo articolato della proposta di legge, a dispetto delle enunciazioni di principio, in realtà non sopprime le Comunità Montane, non incentiva la fusione dei Comuni dal basso e non rispetta quindi i principi di "sussidiarietà", "differenziazione" e "tutela delle peculiarità dei singoli territori"
- Si prevede infatti la trasformazione di diritto e dall'alto delle Comunità Montane in Unione di Comuni, operando quindi un mero cambio di nome, ma mantenendo le medesime strutture
- Detta trasformazione è effettuata sulla base di un modello imposto dalla proposta legge regionale, che non tiene conto delle esigenze dei singoli comuni e della peculiarità dei singoli territori, e non fornisce alcun incentivo ad un proficuo esercizio condiviso delle funzioni
- Sarebbe stato più conforme ai principi invocati un testo articolato che prevedesse lo scioglimento delle Comunità Montane e l'assegnazione delle risorse umane alle costituenti unioni di comuni montani, in base ad un procedimento "dal basso" di iniziativa dei comuni, che fosse quindi rispettoso del principio di sussidiarietà nel procedimento di formazione delle forme associative, di cui all'art. 118 della Costituzione, così come ribadito dalla sentenza 44/2014 contenente i principi di diritto che devono inderogabilmente essere rispettati e che invece risultano violati dal testo della proposta di legge.
- Che pertanto l'articolato di detta proposta di legge risulta inidoneo a raggiungere gli obiettivi che si prefigge nonché evidentemente contrastante con basilari principi costituzionali

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0011354.I.29-07-2015.H.12:43

2015/07/15 10:25



VISTO CHE

- Il Consiglio si troverà a dover legiferare sulla proposta di legge concernente “Conferimento delle funzioni e compiti amministrativi alla città metropolitana di Roma, Roma Capitale e riallocazione delle funzioni amministrative a livello locale” in attuazione della Legge Delrio n. 56/2014;
- il contenuto normativo della summenzionata legge nonché la sua attuazione influisce in maniera determinante sulla conformazione territoriale nonché sull’assegnazione delle funzioni agli enti territoriali che con la proposta di legge in discussione si intendono riorganizzare;
- che le due proposte di legge debbono essere discusse congiuntamente in virtù della speditezza ed efficacia del procedimento legislativo;

Tutto ciò premesso e per le esposte motivazioni, il Consiglio regionale delibera il non passaggio all’esame dell’articolato della citata proposta di legge

I Consiglieri sottoscrittori

Valeria Cecchi (CORRADO RISS)
Pietro (S. MARCO)
Lepore (CANGEMI)
D'Amico (TARZIA)
Alfieri (ABBATESTI)